

**ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Tel +39 06/62289628 Fax +39 06/99334337 CAP 00195 - Roma

Sito web: [www.utentiradiotv.it](http://www.utentiradiotv.it)

Via PEC a: [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it)

Spett.le  
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  
Direzione Tutela dei Consumatori  
Ufficio controversie e sanzioni  
80143 - Napoli  
Centro Direzionale, Isola B5

*All'attenzione del responsabile del procedimento*  
*Avv. Enrico Maria Cotugno*  
Inviata via email a: [e.cotugno@agcom.it](mailto:e.cotugno@agcom.it)

**Oggetto: Osservazioni in merito alla consultazione pubblica di cui alla Delibera n. 645/14/CONS Concernente l'approvazione del "Regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche"**

L'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Avv. Alessia Stabile, con sede Legale in Roma alla Via Andreoli, 2, con la presente intende partecipare alla consultazione pubblica emarginata in oggetto e a tal uopo formula le osservazioni ed i commenti che seguono.

**ART. 1: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DI "SUPPORTO DUREVOLE"**

La definizione di supporto durevole di cui all'art. 1 lettera i), così come formulata, potrebbe non essere di agevole comprensione per tutti i consumatori. Non si comprenderebbe in particolare a che tipologia di strumenti si fa riferimento (se elettronici ecc..) e di conseguenza potrebbe essere oggetto di differenti interpretazioni. Diversità di interpretazioni che potrebbero far sorgere eventuali controversie fra utenti e operatori soprattutto in relazione all'art. 3 del regolamento che attribuisce la possibilità al consumatore di inviare la propria accettazione anche "su supporto durevole". Se la definizione non fosse esaustivamente chiara si potrebbe anche giungere all'eventualità che un consumatore possa disconoscere la propria "accettazione" poiché inviata, secondo costui, non nelle forme del "supporto durevole".

Pertanto si formula la seguente proposta integrativa:

inserire un elenco esaustivo degli strumenti che possono essere utilizzati quali supporto durevole quali ad es. email, pdf, cd, e così via.

**ART. 5: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLA DISDETTA,**

1

Il comma 4 dell'art. 5 secondo cui *"L'operatore avvisa i propri clienti dell'approssimarsi del termine per comunicare la disdetta con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza di tale termine"*, così come formulata, potrebbe essere un'espressione considerata non molto chiara e non favorevole al consumatore.

Pertanto si propone la seguente diversa formulazione, del comma 4 dell'art. 5, che si ritiene possa essere più agevole e più congeniale per i consumatori:

*"L'operatore deve comunicare all'utente, attraverso le modalità stabilite nel contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del medesimo, l'avviso concernente la possibilità di esercitare la disdetta unitamente alle indicazioni sulle modalità di esercizio e con l'avvertimento che in caso di mancata disdetta il contratto si intende rinnovato automaticamente e con quali condizioni (se le medesime o nuove e differenti). L'avviso dovrà contenere la chiara indicazione del termine entro cui esercitare la disdetta (che non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto) e di tutti i recapiti ai quali inviare la stessa. La disdetta dovrà essere comunicata dall'utente entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto tramite fax, raccomandata a.r. o email agli indirizzi forniti dall'operatore con l'avviso di cui al capoverso precedente."*

#### **ALLEGATO 1 ART. 1 COMMI 1 E 2: OSSERVAZIONI IN MERITO AI VINCOLI PRE CONTRATTUALI.**

Si propone ad integrazione del Comma 2 dell'ALLEGATO 1 l'inserimento del seguente ultimo capoverso che si ritiene possa rendere la disposizione meno suscettibile di interpretazioni a discapito dei consumatori:

Dopo le parole *"(...) modificate unilateralmente dal venditore."* viene inserito tale l'ultimo capoverso: *"L'invio della conferma scritta non comporta in alcun modo vincoli o obblighi contrattuali a carico del consumatore che è sempre libero di non accettare la proposta contenuta nella conferma dell'offerta ricevuta."*

Si propone ad integrazione del Comma 3 dell'ALLEGATO 1 l'inserimento del seguente periodo che si ritiene possa rendere la disposizione meno suscettibile di interpretazioni a discapito dei consumatori:

Prima delle parole *"Il contratto è vincolante per l'utente"* viene inserito il seguente periodo: *"Il contratto si intende concluso ed è pertanto vincolante per l'utente esclusivamente dal momento in cui questi invia all'operatore la comunicazione di accettazione (...)"*

\*\*\*

Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e/o chiarimento che potrà essere demandato alla Scrivente Associazione, nella persona del presidente p.t. Avv. Alessia Stabile a mezzo telefono (06/62289628), posta elettronica ([alessia.stabile@gmail.com](mailto:alessia.stabile@gmail.com)) e/o fax. (06.99334337), e nel ringraziare l'illustre

**ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**


Tel +39 06/62289628 Fax +39 06/99334337 CAP 00195 - Roma

Sito web: [www.utentiradiotv.it](http://www.utentiradiotv.it)

Autorità per l'occasione offerta, si porgono cordiali saluti.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche.

Roma, lì 28 gennaio 2015

  
Avv. Alessia Stabile

n.q. legale rapp. p.t.

Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi